

Prestiti Personali

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni
- Sede legale e Direzione Generale: Roma Via Vittorio Veneto 119
- Tel +390647021 http://www.bnl.it
- Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia
- Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A.
 - Parigi
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006
- Dal Bilancio al 01/10/2007:
 - ✓ Capitale Sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v.

22/09/2008 Pagina 1 di 5



Prestiti Personali

B) caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

Con il contratto di prestito personale una somma viene erogata dalla Banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento di regola a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Nel caso di finanziamenti destinati ad impianti fotovoltaici con durata di rimborso superiore ai 120 mesi è obbligatoria la cessione dei crediti derivanti dall'incentivazione del Gestore Servizi Elettrici – GSE da canalizzarsi su apposito conto vincolato e da stipularsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

Al contratto di prestito personale può essere collegato l'utilizzo di un carta di credito TopCredit (con relativa copertura assicurativa). Per le condizioni economiche e normative potrà essere fatto riferimento al relativo foglio informativo.

Può ricorrere, sotto forma di adesione o altra forma di stipula, una polizza assicurativa, a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi morte, perdita impiego, infortunio, invalidità e insorgenza di malattia grave. Possono altresì ricorrere altre forme di polizza assicurativa quali, ad esempio, RC auto, danni a terzi, danni all'abitazione, etc

C) condizioni economiche delle operazioni e dei servizi offerti

Tasso Annuo nominale:

9,25% (massimo)

Non rivedibile per tutta la durata del prestito, con capitalizzazione mensile

- Durata: minimo 6 mesi; massimo 480 mesi
- Importo concedibile: minimo euro 500,00 massimo euro 100.000,00

Commissione di istruttoria:

commissione onnicomprensiva nella misura dell'0,50% (massimo applicabile) per anno, calcolata sull'importo del prestito

Preammortamento:

durata massima 150 giorni, tasso d'interesse pari al massimo a quello stabilito contrattualmente all'atto della concessione del prestito

Assicurazione temporanea per il caso morte, inabilità permanente totale, inabilità totale temporanea, insorgenza di malattia grave e, nei casi previsti dalla polizza, perdita d'impiego:

premio dello 0,78% (massimo) per anno calcolata sull'importo del prestito, nei casi previsti

Tasso annuo effettivo globale:

10,99% (massimo)

Concorrono alla composizione del T.A.E.G. le seguenti voci:

- tasso annuo nominale
- commissione di istruttoria

Modalità di calcolo: parametro temporale utilizzato – anno: 365 giorni

22/09/2008 Pagina 2 di 5



Prestiti Personali

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo all'operazione descritta in questo Foglio Informativo, è indicato nell'apposita Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi delle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzata mediante affissione/esposizione presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta.

Interesse di mora:

tasso d'interesse pari a quello stabilito contrattualmente all'atto della concessione del prestito

Commissione di estinzione anticipata:

1,00% (massimo)

Calcolata sull'importo capitale residuo del prestito, da applicare nell'eventualità di estinzione anticipata.

Commissione di incasso:

1 euro

Addebitata mensilmente solo in caso di modalità di incasso diversa dall'addebito in conto corrente a copertura degli oneri bancari o postali sostenuti

PRINCIPALI CONDIZIONI NORMATIVE

Art. 4 (Risoluzione del contratto)

La Banca si riserva il diritto in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 15 giorni successivi alla scadenza della stessa, come pure in presenza di eventi pregiudizievoli (es.: protesti, azioni cautelative e/o esecutive, procedure concorsuali) nei confronti del prestatario e/o dei garanti o coobbligati, di considerare risolto il prestito e di esigere, quindi, l'immediato rimborso anticipato dello stesso. In tale ipotesi, gli interessi di mora, in misura pari al tasso convenuto per il finanziamento, troveranno applicazione anche per il residuo credito venuto a scadere dal giorno di ricevimento da parte del prestatario della comunicazione della risoluzione del prestito contenente l'intimazione di pagamento dell'intero residuo credito fino alla data di effettivo pagamento, senza capitalizzazione periodica.

Art. 5 (Addebito allo scoperto.)

La Banca si riserva la facoltà di addebitare nei c/c dei prestatari anche allo 'scoperto' l'intera somma dovutale (per capitale e interessi) in dipendenza della risoluzione del prestito, senza che ciò possa comunque intendersi come novazione dal prestatario stesso. In tal caso si applicano le norme e le condizioni che regolano il rapporto di conto corrente.

Art. 7 (Variazione unilaterale delle condizioni.)

Ai sensi dell'art. 118 TULB (Testo Unico Legge Bancaria, come modificato dall'art. 10 del D.L. 223/2006, convertito con L.n. 248/2006), la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previamente accettato dal cliente. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni senza penalità e spese di chiusura, con diritto all'applicazione delle condizioni

22/09/2008 Pagina 3 di 5



Prestiti Personali

precedentemente applicate ed integrale restituzione di quanto dovuto alla Banca da parte del Clinete. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.

Art. 8 (estinzione anticipata)

Il Cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata del finanziamento corrispondendo il capitale residuo, gli interessi ed ogni altra somma dovuta al momento dell'estinzione, nonché un compenso non superiore all'1% del capitale residuo.

Art. 9 (clausola sospensiva)

Gli effetti del presente contratto sono sospesi sino all'esito positivo della valutazione che sarà effettuata da parte della Banca sui presupposti di carattere patrimoniale e su tutti gli altri singoli elementi previsti dalla vigente normativa nonché dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza per l'erogazione del credito/servizio. La Banca procederà a dare la comunicazione della positiva valutazione dei citati elementi con qualsiasi idoneo mezzo, ivi compreso l'effettivo svolgimento delle successive attività connesse al servizio/operazione. Da tale momento il contratto acquisterà piena efficacia. Viceversa, in caso di valutazione negativa, il contratto non acquisterà alcun'efficacia, con conseguente obbligo di riconoscimento dei costi sopportati dalla banca per la predetta fase valutativa.

Eventuale copertura assicurativa

E' in facoltà del prestatario, che abbia i requisiti anagrafici previsti, aderire alle proposte assicurative offerte dalle polizze collettive n° 5198 e n° 5298 stipulate tra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Cardif Assicurazioni S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers S.A., tramite sottoscrizione di apposito modulo di adesione comportante l'attivazione di garanzie assicurative dietro pagamento di un premio unico. Dette garanzie vedono quale contraente e beneficiario la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., quale assicurato il prestatario, e quale assicuratore le società Cardif Assicurazioni S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers S.A."

La copertura assicurativa copre i casi di successiva invalidità totale permanente, di decesso, di inabilità totale temporanea, di insorgenza di malattia grave e , nei casi previsti dalla polizza, di perdita d'impiego del prestatario.

L'assicuratore, a seconda dei casi e sulla base di determinati parametri descritti nelle relative condizioni di assicurazione, liquida a BNL – nei limiti di un massimale prestabilito – un capitale pari al debito residuo in linea capitale ovvero corrisponde un'indennità pari alle rate mensili di rimborso.

Per una descrizione dettagliata delle condizioni si fa rinvio alle relative clausole contrattuali di cui al modulo allegato al contratto di prestito personale: clausole redatte nel rispetto della regolamentazione e degli adempimenti prescritti in tema di trasparenza dalla Autorità di Vigilanza del settore assicurativo (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP).

22/09/2008 Pagina 4 di 5



Prestiti Personali

Legenda delle principali nozioni del servizio

TASSO FISSO: tasso d'interesse che non varia per tutta la durata del

finanziamento.

RATA: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la

restituzione del prestito, secondo cadenze stabilite

contrattualmente.

La rata è composta da:

una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato)

> una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il

prestito).

PIANO DI AMMORTAMENTO: piano di restituzione graduale del prestito mediante il

pagamento periodico di rate.

T.A.N. (tasso annuo nominale):tasso d'interesse al quale viene concesso il prestito,

e in base al quale viene calcolata la quota interessi

delle rate.

T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) / I.S.C. (indicatore sintetico di costo):

costo totale del prestito, espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo

22/09/2008 Pagina 5 di 5